



Società Italiana di Storia della Ragioneria

## SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA RAGIONERIA (SISR)

### STATUTO SOCIALE

(approvato dall'Assemblea dei Soci il 13 dicembre 2023)

#### **Articolo 1 – Denominazione, sede e durata**

1. È costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Storia della Ragioneria" (in acronimo SISR e così anche riferita in seguito), che trae origine dall'omonima associazione costituita nel 1984, a Pisa, sotto gli auspici del Comité International des Historiens de la Comptabilité (Belgio), dell'Institut Francais des Historiens Comptables (Francia), dell'Accounting History Society (Regno Unito), dell'Academy of Accounting Historians (USA) e dell'Accounting History Association (Giappone)
2. La SISR ha sede legale in Pisa. Essa può istituire, su iniziativa del Consiglio Direttivo, sedi e uffici in altre località, anche estere.
3. L'Associazione è a tempo indeterminato.

#### **Articolo 2 – Oggetto sociale**

1. La SISR è indipendente, laica, apolitica, senza fini di lucro e persegue interessi scientifici e culturali nel campo degli studi storici della Ragioneria e di altre discipline aziendali.
2. La SISR ha per scopo la promozione, la diffusione, lo sviluppo e la tutela dei suddetti studi storici, in ambito nazionale e internazionale, nelle comunità di ricerca e nelle sedi associative e istituzionali più funzionali alla loro valorizzazione.
3. L'attività della SISR si ispira a principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e correttezza della gestione.

#### **Articolo 3 – Integrazione con le Associazioni dell'area economico-aziendale e rapporti esterni**

1. La SISR mantiene rapporti organici con l'Accademia Italiana di Economia Aziendale (acronimo AIDEA) e sviluppa rapporti di collaborazione con la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (acronimo SIDREA), per le attività di comune interesse.
2. La SISR sviluppa rapporti di collaborazione con le altre Associazioni scientifiche di area economico-aziendale.
3. La SISR può istituire rapporti con qualsiasi istituzione, italiana o straniera, operante nelle sue aree di interesse e in quelle affini.

#### **Articolo 4 – Patrimonio**

1. Il patrimonio della SISR, destinato esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria per il perseguimento dell'oggetto sociale, è costituito dal fondo iniziale e dai successivi apporti forniti a titolo di incremento del patrimonio medesimo.
2. L'avanzo netto di gestione è destinato a una specifica Riserva alla quale si può attingere per la copertura di eventuali disavanzi.
3. Gli utili, o avanzi di gestione, non possono essere distribuiti durante la vita della SISR. Il patrimonio può incrementarsi per effetto di contribuzioni in natura, lasciti e donazioni di enti e di privati.
4. Il patrimonio non può essere distribuito, anche in modo indiretto, durante la vita della SISR, a fondatori, associati, amministratori e altri componenti degli organi associativi, dipendenti e collaboratori anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. I beni costituenti il patrimonio della SISR devono essere descritti e valutati in apposito inventario.

#### **Articolo 5 – Entrate**

1. Le entrate della SISR sono costituite da:



## Società Italiana di Storia della Ragioneria

- quote annue dei soci ordinari, corrispondenti, aggregati e sostenitori, di cui al successivo art. 6 e al collegato "Regolamento quote" emanato dal Consiglio direttivo, sentito il Collegio dei revisori, e pubblicato sul sito internet istituzionale della SISR;
  - proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
  - donazioni o contributi da parte di privati ed enti;
  - contributi straordinari versati dai soci.
2. Non costituiscono entrate della SISR gli eventuali incassi effettuati per conto di SIDREA e di AIDEA in esecuzione dei rapporti di collaborazione previsti dal precedente art.3 dello Statuto.

### **Articolo 6 – Categorie di soci**

1. I soci possono essere: onorari; ordinari; corrispondenti; aggregati; sostenitori.
2. I soci onorari sono i soci fondatori, gli ex-presidenti SISR, nonché le persone nominate fra coloro che abbiano conseguito particolari meriti e benemerienze in ordine alle finalità della SISR, inclusi gli studiosi di chiara fama di altri Paesi.
3. I soci ordinari sono ammessi tra persone che dimostrino di coltivare interesse per gli studi storici nel campo della Ragioneria o di altre discipline aziendali. Possono essere soci ordinari i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di tipo A e B, anche in quiescenza, inquadrabili nel settore scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale, nonché gli studiosi e i docenti stranieri in ruoli e discipline equivalenti ai docenti italiani.
4. I soci corrispondenti sono ammessi tra persone che nell'avvio del loro percorso accademico si propongono di coltivare studi storici nel campo della Ragioneria o di altre discipline aziendali. Possono essere soci corrispondenti gli assegnisti di ricerca, i dottori di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti i cui interessi scientifici siano riferibili al settore scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale.
5. I soci aggregati sono ammessi tra i professori e ricercatori universitari in settori scientifico-disciplinari diversi dal SECS P/07 Economia aziendale e le persone che, pur non appartenendo all'ambito accademico, si propongono di coltivare studi storici nel campo della Ragioneria o di altre discipline aziendali.
6. I soci sostenitori sono ammessi tra persone, enti, istituzioni, aziende, fondazioni, associazioni e similari che, essendo interessati all'attività della SISR, si impegnano a sostenerla con contributi in denaro, in natura o in opere.
7. Ai fini della determinazione delle quote sociali, l'inquadramento nelle varie categorie di soci con riferimento allo status di professore ordinario, professore associato, ricercatore a tempo determinato e indeterminato, docente straniero equivalente, assegnista, dottorando, borsista è riferito all'inizio dell'anno, ovvero al momento – se successivo – dell'acquisizione della qualità di socio.
8. La posizione di socio e il suo status, con riferimento all'inizio di ciascun anno sociale, sono mantenuti per l'anno sociale di riferimento, anche ai fini dell'art. 9.

### **Articolo 7 – Accesso alle categorie di soci**

1. La nomina a socio onorario avviene con delibera dell'Assemblea dei soci su iniziativa del Consiglio direttivo, a eccezione dei soci fondatori e degli ex-presidenti SISR che sono soci onorari di diritto.
2. Per l'ammissione a socio ordinario, corrispondente e aggregato è necessaria la domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio e la proposta scritta di almeno due soci ordinari, in regola con i pagamenti delle quote sociali annuali, o onorari, accompagnata da un curriculum vitae. La proposta deve essere inoltrata al Presidente della SISR.
3. Il Consiglio direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti, delibera l'iscrizione dei nuovi soci ordinari, corrispondenti e aggregati con comunicazione all'Assemblea nel corso della prima riunione utile successiva all'iscrizione.



## Società Italiana di Storia della Ragioneria

4. La deliberazione assunta dal Consiglio direttivo è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.
5. Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.
6. Le nomine di coloro che sono stati ammessi come soci della SISR sono trasmesse, in base agli accordi di cui all'art. 3, ad AIDEA e SIDREA.
7. I soci ordinari, corrispondenti e aggregati, una volta in quiescenza, decadono dalla qualità di socio, dopo il compimento del 72esimo anno di età, se non provvederanno, entro il 30 giugno di ogni anno, a comunicare alla segreteria e alla presidenza della SISR, anche via e-mail, l'intenzione di continuare a far parte della SISR. La decadenza è dichiarata, allo spirare del termine, dal Consiglio direttivo. La stessa disposizione si applica in caso di irreperibilità di tali soci, accertata dal Consiglio direttivo.

### **Articolo 8 – Quote e contributi dei soci**

1. I soci ordinari, corrispondenti e aggregati contribuiscono agli oneri della SISR mediante una quota associativa annuale non rivalutabile.
2. La determinazione e le modalità di riscossione delle quote annuali dei soci ordinari, corrispondenti e aggregati e dei contributi associativi in denaro, natura o servizi apportati dai soci sostenitori, sono disciplinate dal "Regolamento quote".
3. La prima quota dovuta dai soci che hanno fatto domanda di ammissione, unitamente al diritto di ammissione, è richiesta dopo l'approvazione, da parte del Consiglio direttivo ovvero dell'Assemblea, dell'ammissione stessa e della trascrizione nel libro dei soci.
4. La quota associativa è intrasmissibile, anche in caso di morte.

### **Articolo 9 – Cessazione dallo status di socio**

1. I soci cessano di far parte della SISR per dimissione, per decadenza o per esclusione e, con riferimento ai soci ordinari e corrispondenti, per cambio del raggruppamento disciplinare SECS P/07 da comunicare tempestivamente al Consiglio direttivo.
2. Le dimissioni sono accolte dal Consiglio direttivo. Resta ferma la possibilità per ciascun socio di dimettersi con preavviso di 180 giorni.
3. I soci decadono in caso di morosità per due anni sociali, previa sospensione per la morosità di un anno sociale. Le decadenze sono dichiarate d'ufficio dal Consiglio direttivo. La dichiarazione di decadenza del socio da parte del Consiglio direttivo, con il parere del Collegio dei revisori, produce la cessazione del diritto di credito per le quote sociali pregresse, salvo il disposto del comma seguente.
4. I soci decaduti possono chiedere di rientrare nella società pagando il diritto di ammissione determinato nell'ambito del "Regolamento quote". Le quote sociali pregresse, dovute e non ancora versate da parte dei soci decaduti poi rientrati, contribuiscono alle entrate annuali.
5. Le esclusioni sono deliberate dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, in caso di acclarata indegnità.
6. I soci ordinari o corrispondenti che cambiano raggruppamento disciplinare SECS P/07 Economia aziendale possono, con richiesta al Consiglio direttivo, essere ammessi alla categoria dei soci aggregati.

### **Articolo 10 – Organi dell'Associazione**

1. Sono organi della SISR: l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Collegio dei revisori; il Presidente.



### **Articolo 11 – Composizione dell’Assemblea dei soci**

1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci della SISR. È convocata dal Presidente di propria iniziativa, su delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci, previa specificazione dell’ordine del giorno.
2. Al socio non in regola con il pagamento delle quote annuali è precluso l’esercizio di qualsiasi diritto inerente all’attività assembleare.
3. Le Assemblee, nei casi in cui abbiano per oggetto relazioni o discussioni scientifiche, su espressa delibera del Consiglio direttivo, possono essere aperte al pubblico.

### **Articolo 12 – Compiti dell’Assemblea dei soci**

1. L’Assemblea:
  - a) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori;
  - b) delibera, su richiesta, in merito all’istanza di rigetto alla qualifica di socio;
  - c) approva il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo e delibera sui programmi di attività a essa sottoposti dal Consiglio direttivo;
  - d) delibera sulle modifiche dello Statuto;
  - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - i) delibera su quant’altro a essa sottoposto dal Consiglio direttivo.

### **Articolo 13 – Funzionamento dell’Assemblea dei soci**

1. L’Assemblea si riunisce, anche in via telematica o in modalità mista, almeno una volta l’anno su invito del Presidente.
2. L’avviso di convocazione, da inviare anche solo via e-mail almeno 20 giorni prima delle adunanze, deve contenere luoghi (fisici e telematici), date e ore della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno della seduta.
3. In Assemblea hanno diritto di voto i soci onorari, ordinari e corrispondenti.
4. I soci ordinari, onorari, corrispondenti o aggregati possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro socio della sua medesima categoria, che non sia membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori. È consentita la delega ai membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori uscenti nel solo caso dell’Assemblea dei soci convocata per il rinnovo delle cariche sociali.
5. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di sei soci della sua medesima categoria. La delega scritta può essere concessa anche in calce all’avviso di convocazione ed è valida solo qualora il socio delegante risulti in regola con il pagamento delle quote sociali alla data di convocazione dell’Assemblea dei soci.
6. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, che può aver luogo anche in ora successiva dello stesso giorno fissato per la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, a eccezione delle Assemblee di modifica dello Statuto per le quali è richiesto, anche in seconda convocazione, l’intervento, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto. Essa delibera a maggioranza dei voti.
7. I verbali delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci sono inseriti nell’area riservata del sito internet istituzionale della SISR.



#### **Articolo 14 – Composizione del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto da dieci membri eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto, tra i soci ordinari. Al Consiglio direttivo partecipa un rappresentante designato, per ciascun mandato, dal socio sostenitore "Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili".
2. Gli eletti nel Consiglio direttivo devono rispettare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti agli amministratori delle società di capitali.
3. Sono eleggibili nel Consiglio direttivo solo i soci in regola con il pagamento delle quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea dei soci.
4. L'elezione dei componenti del Consiglio direttivo è disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio direttivo.
5. Il Consiglio direttivo elegge, a maggioranza degli aventi diritto, nel proprio seno il Presidente.
6. Il Consiglio direttivo nomina due Vicepresidenti chiamati a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, il Segretario e il Tesoriere.
7. Le cariche di consigliere, presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere sono gratuite.

#### **Articolo 15 – Compiti del Consiglio direttivo**

1. Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per il perseguimento dello scopo sociale che non siano riservati all'Assemblea dei soci.
2. In particolare, il Consiglio:
  - a) delibera l'ammissione a socio e propone l'esclusione dei soci all'Assemblea;
  - b) cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea;
  - c) predisporre il programma annuale delle attività della SISR;
  - d) redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sulla base del progetto predisposto del Tesoriere ai sensi del successivo art. 20, per l'approvazione dell'Assemblea;
  - e) approva la relazione sull'attività svolta dalla SISR;
  - f) sovrintende all'impiego dei fondi sociali, dando le opportune disposizioni al Tesoriere;
  - g) sovrintende alle pubblicazioni e all'acquisto di libri, riviste e altro materiale bibliografico, dando le opportune disposizioni al Segretario;
  - h) promuove le opportune iniziative di collaborazione con istituzioni italiane e straniere;
  - i) programma e coordina le attività strategiche, operative e amministrative di comune interesse con SIDREA e AIDEA; gli accordi di convenzione, con i quali trova attuazione tale programmazione e coordinamento, formano oggetto di specifica approvazione; il testo di tali accordi è pubblicato sul sito internet istituzionale della SISR;
  - l) nomina il Direttore scientifico e, con il suo concerto, gli altri organi della Rivista Contabilità e Cultura Aziendale (Accounting and Cultures) (in de cit: la Rivista) di cui al successivo art. 24;
  - m) delibera, sentito il Direttore scientifico, gli indirizzi di gestione economica della Rivista di cui al successivo art. 24;
  - n) organizza il convegno nazionale della SISR, secondo opportuna cadenza temporale, tenendo conto dello stato delle conoscenze e della comunità scientifica di riferimento nonché seminari, workshop e convegni, nazionali e internazionali, nonché una scuola di metodologia della ricerca storica;
  - o) promuove l'istituzione e gestisce premi scientifici a favore di studiosi che eccellano nella ricerca storica, secondo apposito Regolamento da emanarsi a cura del Consiglio direttivo.

#### **Articolo 16 – Durata del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni.
2. Se nel corso del triennio si rendono indisponibili uno o più consiglieri, questi vengono sostituiti da coloro che, nell'ordine, hanno conseguito il maggior numero di voti nelle elezioni del medesimo Consiglio. Qualora venga a cessare la maggioranza dei membri, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione dell'organo.
3. In ogni caso, i membri così nominati scadono insieme a quelli già in carica.



4. È possibile essere membro del Consiglio direttivo per non più di tre mandati consecutivi.

#### **Articolo 17 – Funzionamento del Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è convocato con avviso da inviare, via e-mail, almeno 7 giorni prima delle sedute e contenente il luogo (fisico e telematico), la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la metà dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
3. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in via telematica o modalità mista.
4. Il Consiglio direttivo può stabilire un rimborso spese a favore dei propri membri, secondo apposito regolamento, compatibilmente con le entrate della SISR.

#### **Articolo 18 – Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della SISR.
2. Convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, formando i relativi ordini del giorno; sottoscrive gli atti sociali e vigila sull'osservanza delle norme statutarie, sull'adempimento dei deliberati del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.
3. In base ai rapporti organici con AIDEA previsti dal precedente art. 3, il Presidente viene designato a far parte della componente non elettiva del Consiglio direttivo di AIDEA e fa parte del suo Comitato di coordinamento.

#### **Articolo 19 – Segretario**

1. Il Segretario sovrintende alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa, alle pubblicazioni della SISR nonché all'acquisto e conservazione di libri, riviste e altro materiale bibliografico, secondo le direttive del Consiglio. Egli inoltre ha la custodia dell'archivio e del materiale bibliografico della SISR.
2. Il Segretario si occupa della tenuta di:
  - a) il libro degli associati o aderenti;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; i verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee redatti per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o registrata sono conservati a mezzo copia del rispettivo atto;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
3. I libri possono essere tenuti sotto forma di schede, anche in formato elettronico o digitale.
4. Il Segretario raccoglie, coordina e controlla il contenuto informativo, obbligatorio e volontario, del sito internet istituzionale della SISR.
5. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta via e-mail al Presidente della SISR.

#### **Articolo 20 – Tesoriere**

1. Il Tesoriere è responsabile della cassa sociale, predispone il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo secondo gli indirizzi del Consiglio direttivo; provvede alle riscossioni e ai pagamenti e cura l'andamento amministrativo della SISR.
2. Il Tesoriere tiene il libro giornale, il libro mastro e il libro degli inventari.
3. I libri possono essere tenuti sotto forma di schede, anche in formato elettronico o digitale.
4. Il Tesoriere trasmette al Collegio dei revisori, almeno venti giorni prima della data di convocazione dall'Assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, gli elementi probativi necessari e quelli richiesti dal Collegio.

#### **Articolo 21 – Collegio dei revisori**

1. Il Collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea dei soci scelti fra i soci ordinari.
2. Il Collegio dei revisori elegge, nel proprio seno, il Presidente.



## Società Italiana di Storia della Ragioneria

3. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni.
4. Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta redazione dei bilanci preventivo e consuntivo della SISR, facendone oggetto di una propria relazione all'Assemblea dei soci all'atto della loro approvazione.
5. Il Collegio dei revisori interviene alle adunanze del Consiglio Direttivo.
6. È possibile essere membro del Collegio dei revisori per non più di tre mandati consecutivi.

### **Articolo 22 – Commissioni**

1. Il Consiglio direttivo può istituire apposite Commissioni al fine di promuovere lo sviluppo di specifiche attività volte al perseguimento delle finalità istituzionali della SISR. Di norma, la presidenza è affidata a un membro del Consiglio direttivo appositamente delegato dal Consiglio stesso.
2. La partecipazione alle Commissioni è regolata dal Consiglio direttivo, nel rispetto del principio di libera partecipazione dei soci.

### **Articolo 23 – Bilanci preventivo e consuntivo**

1. L'anno sociale e quello finanziario cominciano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.
2. Il bilancio preventivo, accompagnato da apposita relazione, deve essere redatto dal Consiglio direttivo e presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione, entro il mese di giugno dell'anno cui si riferisce.
3. Il bilancio consuntivo costituisce il rendiconto economico e finanziario che deve essere redatto dal Consiglio direttivo e presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro sei mesi dalla fine dell'anno cui si riferisce, accompagnato da apposita Relazione.
4. I bilanci preventivi e consuntivi della SISR, l'eventuale bilancio sociale, lo Statuto e gli altri atti fondamentali sono pubblicati nell'area riservata sul sito internet istituzionale della SISR.

### **Articolo 24 – Rivista**

1. La SISR è proprietaria della Rivista Contabilità e Cultura Aziendale (Accounting and Cultures).
2. La SISR sostiene i costi relativi alla pubblicazione online dei numeri della Rivista che è resa disponibile gratuitamente ai soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative annuali.
3. I rapporti con la casa editrice della Rivista sono regolati da apposito contratto.
4. Il Direttore della rivista partecipa ai lavori del Consiglio direttivo che riguardano la rivista stessa.

### **Articolo 25 – Scioglimento e liquidazione**

1. In caso di estinzione o scioglimento della SISR, per qualunque causa, purché deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di due terzi dei soci, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a enti del Terzo Settore o ai fini di utilità sociale, previa estinzione degli eventuali debiti con il denaro e i beni della SISR, secondo la procedura di legge.

### **Articolo 26 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione.